



Tempo di lettura 2 min

Circolare n.14 del 18/05/2020

Codice identificativo di struttura (CIS) obbligatorio per le strutture ricettive non alberghiere

La Giunta Regionale della Puglia ha approvato in data 13.01.2020 il documento n. 22 nel quale sono state indicate le modalità attuative relative alla gestione del Registro Regionale delle Strutture Ricettive non alberghiere.

Il provvedimento fa seguito alla delibera della Regione Puglia N. 57 del 17 Dicembre 2018, con la quale la Regione prevedeva l'istituzione del suddetto Registro e l'attribuzione di un Codice Identificativo di Struttura (CIS) per ciascun alloggio dato in locazione per finalità turistica, allo scopo di regolamentare e conoscere la reale offerta turistica regionale ed il conseguente flusso turistico.

Pertanto tutti i proprietari di strutture ricettive extra-alberghiere dovranno munirsi del CIS. Sono definite strutture ricettive extralberghiere, ai fini della L.R. 57/2018:

- **i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere** (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
- **le attività agrituristiche con ricettività** (L.R. 42/2013);
- **le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale** (L.R. 27/2013).

Requisito fondamentale per poter ottenere il CIS è avere lo SPID.

Se non ne sei in possesso potrai richiederlo rivolgendoti a noi.

Non esitare a contattare lo Studio al 3396692084 oppure per email all'indirizzo postmaster@studiocarlucciocirchetta.it .